



Comune di Novoli

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 23/06/2017

OGGETTO: Piano Insediamenti Produttivi di Novoli – Integrazione e modifica delle vigenti previsioni relative agli insediamenti previsti riguardanti la superficie del lotto minimo di intervento.

L'anno 2017 il giorno 23 del mese di GIUGNO alle ore 09:30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale di piazza Aldo Moro, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato con inviti scritti ai sensi di legge, in seduta di 1^a convocazione. La seduta è pubblica.

Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Gianmaria Greco	Sì	
2	Daniela De Pascalis	Sì	
3	Mariachiara Madaro	Sì	
4	Pasquale Paolomba	Sì	
5	Sabrina Murra		Sì
6	Giovanni De Luca	Sì	
7	Francesco Sozzo	Sì	

Totale presenti 10

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
8	Katia Cosma	Sì	
9	Antonio Sozzo	Sì	
10	Marco De Luca	Sì	
11	Federico Sozzo	Sì	
12	Gianfranco Fiore		Sì
13	Francesca Ingrosso		Sì

Totale assenti 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Giovanni DE LUCA nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio.

Partecipa Segretario Generale Dott. Paolo Rosario Pallara.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione C.C. n. 62 del 23.10.1992 venne approvato in via definitiva il P.I.P. di via Trepuzzi di Novoli;
- che con deliberazione n. 7 del 23.05.2014 il Consiglio comunale aveva già stabilito di integrare le previsioni dell'art. 16 delle N.T.A. del P.I.P. prevedendo la possibilità di insediare, nell'area PIP, oltre agli edifici ed agli impianti destinati ad alle imprese industriali, artigianali, di trasformazione di prodotti agricoli e commerciali (non al dettaglio) già contemplate, anche quelli destinati ad imprese rivolte ad altri settori quali servizi (di trasporto, di telecomunicazioni, di distribuzione energia, di commercio e distribuzione, di credito, di assicurazione, di somministrazione di lavoro, di consulenza, servizi informatici, di facchinaggio, di installazione, manutenzione, riparazione di impianti, apparecchiature, macchine ed attrezzature, di utilizzo di concessioni pubbliche, dell'intrattenimento, dello spettacolo, della cultura, della formazione, dell'informazione, dello sport, di intermediazione commerciale, di partecipazione finanziaria, di intermediazione finanziaria ecc.) ed attività imprenditoriale di qualsiasi genere, purché compatibili ed in linea con le prescrizioni di cui all'art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie.
- che l'art. 10 delle N.T.A. del P.I.P. – Lottizzazione, stabilisce che i lotti edilizi riportati nella tav. 6 sono indivisibili e che le loro superfici rappresentano l'estensione minima utilizzabile ai fini edificatori;
- che pervengono numerose richieste di frazionamento dei lotti;

Ritenuto che le limitazioni alle possibilità di insediamento consistenti in tali superfici minime siano da considerarsi del tutto anacronistiche data l'evoluzione delle tecnologie e dei mercati e le conseguenti possibilità di sussistenza di attività produttive in lotti aventi superfici inferiori a quelle considerate dalla citata tav. n. 6 del PIP di Novoli.

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo 267/2000.

Sentita la discussione e dato atto che il gruppo di minoranza si dichiara contrario;

Con voti

- favorevoli: n.8 (gruppo di maggioranza);
- contrari: n. 2 (De Luca Marco e Sozzo Federico);

espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

Per quanto in premessa, da intendersi qui integralmente riportato,

1. Di prevedere, in deroga a quanto previsto dall'art. 10 delle NTA del PIP, la possibilità di frazionare i lotti del PIP, consentendo l'edificazione nei lotti derivanti da detti frazionamenti.
2. Di stabilire che i volumi edilizi realizzabili sui lotti derivanti dal frazionamento siano proporzionali alle loro superfici rispetto a quella originaria e che il volume complessivo realizzabile sui lotti frazionati resti, pertanto, quello riportato nella tav. 6 del PIP per il lotto originario.
3. Di prevedere la possibilità, per i lotti frazionati, di eseguire l'edificazione anche in aderenza al confine frutto del frazionamento, ferme restando le distanze di cui all'art. 19 delle NTA del PIP rispetto agli edifici ed ai confini posti sugli altri lati.

Con separata votazione, il cui esito è il seguente:

- favorevoli: n.8 (gruppo di maggioranza);
- contrari: n. 2 (De Luca Marco e Sozzo Federico);

espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

COPIA

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo Rosario Pallara

Il Presidente del Consiglio
F.to Giovanni DE LUCA

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Novoli

Il Responsabile del Servizio
(F.to Ing. Giuseppe CARRONE)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Novoli, 23/06/2017

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo Rosario Pallara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 908

Su conforme attestazione del IL RESPONSABILE, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 07/08/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 07/08/2017

IL RESPONSABILE
F.to Ing. Giuseppe CARRONE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Novoli, 07/08/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
